



COMUNE DI AIRASCA

Prov. di Torino

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI AIRASCA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 in data 25/09/2014

INDICE

Art. 1 Principi fondamentali	3
Art. 2 Consulta delle associazioni	3
Art. 3 Finalità e attività	4
Art. 4 Criteri e modalità di adesione alla consulta	4
Art. 5 Organi della consulta	5
Art. 6 L'Assemblea e convocazione	5
Art. 7 Funzioni dell'assemblea	6
Art. 8 Direttivo	7
Art. 9 Commissioni di settore	7
Art. 10 Forme di finanziamento e di sostegno all'attività della consulta	7
Art. 11 Poteri del presidente	8
Art. 12 Perdita della carica di componente dell'assemblea	8
Art. 13 Sede	8
Art. 14 Funzioni di segreteria e compiti del segretario della consulta	8
Art. 15 Rinnovo della consulta	9
Art. 16 Entrata in vigore	9

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Airasca, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nell'Associazionismo e nel Volontariato, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile e li ritiene quindi interlocutori privilegiati capaci di interpretare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, culturali, sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione e promozione del territorio.

2. Il Comune di Airasca nell'ambito della propria attività di valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi, secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo I, Art. 28, comma 6 verso a) e b) dello Statuto Comunale.

Art. 2 Consulta delle associazioni

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 1, è istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, territoriale, denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Airasca".

2. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:

- a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione e precisamente: scheda informativa, calendario annuale delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale;
- e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

3. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal precedente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

4. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla Consulta sono in linea di massima aggregati nei seguenti settori:

- a) Socio-assistenziale e sanitario;
- b) Ambiente, territorio ed impegno civile;
- c) Educativo e culturale;
- d) Attività sportive.

Art. 3 Finalità e attività

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni ed associazioni impegnate nelle seguenti attività:

- a) Socio-assistenziali e sanitarie;
- b) Ambiente, territorio ed impegno civile;
- c) Educative e culturali;
- d) Attività sportive.

2. Nell'ambito delle suddette attività, la Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative, favorendo la partecipazione dei cittadini in forma associata, l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca, i paesi gemellati e gli altri organismi consultivi, e tra questi e l'Amministrazione Comunale.

3. L'attività della Consulta è inoltre tesa a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi. A tal fine, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, essa:

- a) favorisce la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole associazioni
garantendone una migliore visibilità all'interno del territorio, sviluppandone la collaborazione ed il reciproco coordinamento;
- b) promuove le attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale;
- c) promuove le attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
- d) promuove le attività sportive e del tempo libero;
- e) si collega e collabora con la Biblioteca Comunale.

Art. 4 Criteri e modalità di adesione alla Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta (salvo rinuncia) le Associazioni che risultano iscritte, o lo saranno in futuro, nell'Albo Comunale delle Associazioni, secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo I, Art. 28, comma 6 verso a) e b) dello Statuto Comunale.

2. La costituzione iniziale della Consulta sarà preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto dal Sindaco o dall'Assessore delegato permanente o dal Presidente di un'associazione presente sul territorio comunale, a tutte le organizzazioni, a partecipare al primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta stessa.

3. Ferma la partecipazione di diritto delle associazioni già iscritte all'albo comunale, successivamente all'insediamento della Consulta, l'adesione delle neo

associazioni territoriali alla medesima sarà deliberata, a domanda, dall'Assemblea (vedi art. 6 c. 13 meglio specificato).

Art. 5 Organi della consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Direttivo, il Presidente e le Commissioni di settore.
2. La consulta è nominata con provvedimento del Sindaco.

Art. 6 Assemblea e convocazione

1. L'Assemblea è costituita da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni aderenti alla Consulta. I rappresentanti designati rimangono in carica per cinque anni o in ogni caso hanno la stessa durata del Consiglio comunale e possono essere confermati per uguale periodo di tempo.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco (o suo delegato) entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta.

Le successive sedute dell'Assemblea saranno convocate dal Presidente di propria iniziativa (in caso di impedimento, dal Vice Presidente) oppure su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, dal Sindaco (o suo delegato). La convocazione avviene tramite comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. Il Presidente della Consulta è il Sindaco o l'Assessore delegato permanente.

4. L'Assemblea ha inoltre il compito di eleggere, nella sua prima seduta, il Direttivo (vedi art. 8).

5. Il Presidente della Consulta convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno, per redigere il bilancio preventivo e il consuntivo delle attività.

6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti regolarmente designati ed in carica.

7. Nel caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita, la stessa si considera automaticamente riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti regolarmente designati ed in carica con arrotondamento per eccesso.

8. I membri dell'assemblea decadono in seguito allo scioglimento dell'organismo rappresentato in seno alla Consulta.

9. Le votazioni si svolgono in modo palese, di norma per alzata di mano. Le proposte sono approvate ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti.

10. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori competenti per materia. Relativamente ad argomenti di particolare specifica natura, la Consulta può avvalersi della partecipazione di persone esterne.

11. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni.

12. Alla seduta dell'Assemblea possono altresì partecipare, con solo diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti delle altre associazioni o aggregazioni e di cooperative sociali seppur non rappresentati nella Consulta purché ne facciano richiesta e previa autorizzazione della maggioranza assoluta della Consulta o del Comitato direttivo delegato allo scopo.

13. In caso di costituzione di nuove Associazioni territoriali, le stesse potranno fare domanda scritta di adesione alla Consulta. Il Sindaco con proprio atto provvederà, prima all'integrazione all'albo delle associazioni comunali e poi comunicherà al Direttivo l'intenzione della neo associazione di aderire alla Consulta. L'Assemblea dovrà deliberare in merito. In caso di rinuncia alla Consulta, da parte di un'associazione facente parte, questa deve darne comunicazione scritta al Sindaco, per conoscenza, il quale ne prenderà atto, e comunicazione al Direttivo della Consulta, affinché l'Assemblea deliberi in merito.

Art. 7 Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) istituisce le commissioni di settore;
- b) formula indirizzi generali e programmi di attività da sottoporre alla approvazione del Comune di Airasca;
- c) valuta ed eventualmente approva i programmi e le iniziative proposti dalle commissioni di settore al fine del loro successivo inoltro al Comune per l'approvazione;
- d) promuove iniziative di formazione, di studio e di ricerca (senza oneri per il Comune di Airasca che non siano da questo approvati);
- e) favorisce la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra gli aderenti alla Consulta.
- f) coordina, su proposta dei gruppi aderenti, il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
- g) costituisce gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- h) collabora con l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla affermazione dei valori dell'associazionismo e del volontariato.

2. Il Segretario verbalizzante per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato nella seduta successiva.

Art. 8 Direttivo

1. Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
2. Il Direttivo è composto dal Presidente e da n. 4 membri eletti dall'Assemblea della Consulta nel suo seno.
3. In particolare il Direttivo:
 - a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro 20 giorni dall'elezione, nomina al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario;
 - b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - c) programma le iniziative della Consulta da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Comune e stabilisce le modalità organizzative delle stesse;
 - d) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

Art. 9 Commissioni di settore

1. L'Assemblea può deliberare la costituzione, al suo interno, di commissioni di settore, composte dai rappresentanti delle associazioni.
2. Ogni commissione è presieduta da un coordinatore, nominato fra i componenti dell'Assemblea in rappresentanza del settore di appartenenza, con il compito di convocare e presiedere le riunioni.
3. E' compito delle commissioni, all'interno delle tematiche specifiche di ogni settore, proporre all'Assemblea:
 - a) programmi ed iniziative relativi ai propri ambiti di competenza;
 - b) iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - c) invitare ai propri lavori soggetti esterni, in rappresentanza di organi politici o sociali, ove sia ritenuto utile ai fini degli argomenti trattati.

Art. 10 Forme di finanziamento e di sostegno all'attività della Consulta

1. L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:
 - a) spazi di riunione (ex centro anziani o altro locale di proprietà comunale);
 - b) eventuali contributi per particolari iniziative promozionali ed un fondo specifico per il funzionamento della Consulta;
 - c) sostegno ad eventuali iniziative formative;
 - d) sostegno organizzativo a particolari eventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 Poteri del Presidente

1. Il Presidente riveste la funzione di rappresentante della Consulta in tutte le sedi in cui si esplica l'attività della Consulta stessa. Il Vice Presidente, nominato dal direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza, in tutte le sue funzioni.
2. Il Presidente rappresenta l'Assemblea. Egli deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli affari; egli fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente è investito dei più ampi poteri discrezionali per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, garantire la regolarità delle discussioni e la legittimità delle votazioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al principio dell'imparzialità.
5. Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento dell'Assemblea.

Art. 12 Perdita della carica di componente dell'assemblea

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - c) revoca dell'incarico da parte dell'organismo rappresentato.
2. In tali casi le Associazioni e gli altri Aderenti alla Consulta sono tenuti a nominare un nuovo rappresentante. Nelle more della designazione non possono partecipare alle Assemblee.

Art. 13 Sede

1. La Consulta ha sede presso i locali dell'ex centro anziani, sito in Via Roma n. 15, a titolo gratuito (o altro locale di proprietà comunale)

Art. 14 Funzioni di segreteria e compiti del segretario della Consulta

1. Le funzioni di segreteria della Consulta possono essere svolte da un componente della consulta.
2. Il Segretario della consulta cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione.
3. Il Segretario inoltre tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona alla consulta dei movimenti di cassa.

Art. 15 Rinnovo della consulta

1. Entro 3 mesi dal suo insediamento, il Sindaco rende noti i termini per la nomina dei nuovi membri della Consulta, dandone notizia:

- a) a tutta la popolazione tramite manifesti ed inserimento della notizia sul sito istituzionale del Comune;
- b) alle singole associazioni iscritte all'Albo.

2. A tale proposito si fa presente che per una più completa informazione ed agevole consultazione, il presente regolamento viene inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

3. Le singole associazioni provvedono all'indicazione del proprio rappresentante tramite comunicazione scritta, indirizzata al Sindaco e per conoscenza a tutte le associazioni nei termini temporali indicati dal Presidente in carica che comunque non potrà essere inferiore a giorni 30.

4. Nei giorni successivi il Presidente in carica procede a convocare la prima seduta della nuova Consulta, che viene presieduta da lui stesso o da un suo delegato.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.